



Lunedì 13/12/2021

La fruizione del credito formazione 4.0

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

L'articolo 1, comma 214, L. 160/2019 prevede che il credito d'imposta formazione 4.0 sia utilizzabile esclusivamente in compensazione e debba decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili. L'agevolazione è fruibile in unica soluzione.

La fruizione del credito formazione 4.0 resta subordinata all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione contabile, ai sensi dell'articolo 4 D.M. 04.05.2018.

La risoluzione dell'Agenzia Entrate 6/E/2019 ha istituito il codice tributo da utilizzare 6897, denominato "credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0" art. 1, commi da 46 a 56, della legge n. 205/2017 e art. 1, commi da 78 a 81, della legge n. 145/2018.

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella Sezione Erario, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati" ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati".

Il campo "anno di riferimento" è valorizzato con il periodo d'imposta di sostenimento della spesa, nel formato "AAAA".